

**SPECIALE DL SVILUPPO  
(DL 70/2011 convertito in L 106/2011)**

**NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE E CARTELLE ESATTORIALI**

La presente Informativa è rilevante per **TUTTI I CONTRIBUENTI**

**NOVITA'**

Il DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. "DL sviluppo"), entrato in vigore il 14.5.2011, è stato convertito nella L. 12.7.2011 n. 106.

Il "DL sviluppo" contiene, tra l'altro, numerose modifiche al sistema di riscossione delle entrate, alcune delle quali hanno un'applicazione generalizzata, non essendo circoscritte alla riscossione delle sole imposte.

Di seguito si analizzano le novità riguardanti:

- il fermo delle autovetture;
- l'iscrizione di ipoteca;
- l'espropriazione immobiliare;
- gli accertamenti "esecutivi";
- la riscossione in pendenza di ricorso;
- la dilazione dei c.d. "avvisi bonari".

**FERMO DELLE AUTOVETTURE**

**A seguito del ricevimento di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento c.d. "esecutivo", il contribuente deve versare le somme richieste, di norma, entro il termine per il ricorso, nonostante sia stata presentata impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria.**

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo", Equitalia, a tutela del credito, può disporre il fermo delle auto (c.d. "ganasce fiscali") del contribuente, anche se, per ipotesi, l'auto fosse strumentale all'esercizio della sua attività lavorativa (si pensi ad un agente di commercio).

Il fermo viene iscritto nei registri del PRA e inibisce la circolazione del veicolo, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 731,00 a 2.928,00 euro.

**Prima delle innovazioni del "DL sviluppo", il fermo del veicolo non doveva essere comunicato preventivamente al contribuente, anche se, per effetto di una prassi consolidata, Equitalia inviava sempre un preavviso contenente l'indicazione che, se il credito non fosse stato adempiuto entro 20 giorni dal preavviso stesso, sarebbe stato disposto il fermo.**

**Ora, il "DL sviluppo" impone che, per la riscossione dei debiti di importo fino a 2.000,00 euro, Equitalia debba, prima di disporre ogni azione cautelare (quindi in primo luogo il fermo dell'autovettura), inviare due solleciti di pagamento, il secondo dei quali deve essere inviato decorsi almeno sei mesi dal primo.**

Pertanto, per i debiti fino a 2.000,00 euro, i contribuenti, nonostante l'inadempienza al versamento delle somme, non subiranno più il fermo delle auto in via immediata, in quanto sarà necessaria la notifica dei suddetti due solleciti di pagamento.

La cancellazione del fermo delle autovetture, ad esempio per effetto di revoca da parte dell'Agente della Riscossione, non comporta il pagamento di alcuna spesa, né a favore di Equitalia né a favore del PRA.

## **IPOTECA ESATTORIALE**

A tutela del credito riscosso mediante la cartella di pagamento o l'accertamento "esecutivo", Equitalia, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento, può iscrivere ipoteca esattoriale sui beni del contribuente.

Il "DL sviluppo" introduce disposizioni strumentali a comunicare preventivamente al contribuente l'iscrizione dell'ipoteca e a limitarne l'ambito di applicazione.

**Prima del "DL sviluppo", il contribuente veniva reso edotto dell'ipoteca dopo la sua iscrizione**, con conseguente limitazione della tutela: infatti, l'eventuale ricorso al giudice per l'annullamento della stessa non poteva inibirne l'adozione, essendo successivo. Talvolta, accadeva addirittura che al contribuente non venisse inviata alcuna comunicazione e che egli venisse a conoscenza dell'ipote-ca, ad esempio, nelle more delle trattative per un'eventuale cessione dell'immobile.

**Ora, di ogni ipoteca esattoriale (a prescindere dall'importo) deve essere data comunicazione preventiva al contribuente**, e detta comunicazione conterrà l'intimazione al pagamento delle somme entro 30 giorni, pena, appunto, l'iscrizione ipotecaria.

**Resta fermo, come già previsto prima del "DL sviluppo", che l'ipoteca esattoriale può essere iscritta quando il credito da riscuotere è complessivamente superiore a 8.000,00 euro.**

**Nel caso in cui l'immobile da ipotecare costituisca l'abitazione principale del contribuente**, l'ipoteca non può essere iscritta per i **crediti di importo complessivo inferiore a 20.000,00 euro**, se ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- l'immobile costituisce l'abitazione principale del contribuente;
- il credito su cui l'ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all'autorità giudiziaria.

Pertanto, l'abitazione principale del contribuente non può essere ipotecata se, ad esempio, la cartella di pagamento (con cui sono richieste somme inferiori a 20.000,00 euro) è stata impugnata in Commissione tributaria, anche se gli importi non sono stati versati nei termini.

## **ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE**

Gli stessi limiti previsti per l'ipoteca sono applicabili anche per l'espropriazione immobiliare, cioè per il pignoramento.

**Pertanto, gli immobili del contribuente non possono essere pignorati se il credito da riscuotere:**

- non supera complessivamente gli 8.000,00 euro;
- non supera complessivamente i 20.000,00 euro e ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- il credito è contestato o contestabile dinanzi all'autorità giudiziaria;
- l'immobile costituisce l'abitazione principale del contribuente.

### ACCERTAMENTI "ESECUTIVI"

A decorrere dagli avvisi di accertamento emessi dal prossimo 1.10.2011, non ci sarà più, successivamente a tale atto, la cartella di pagamento, anche se ciò vale solo per le imposte sui redditi (IRPEF/IRES), l'IVA e l'IRAP.

In tal caso, gli importi contestati dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere versati entro il termine per il ricorso, quindi, di regola, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, mentre nel sistema previgente occorre attendere la cartella di pagamento.

Per effetto delle modifiche apportate dal "DL sviluppo", la sola esecuzione (quindi solo il pignoramento, non le misure cautelari quali i fermi e le ipoteche) sarà sospesa per un periodo minimo di 270 giorni dalla notifica dell'atto, salvo casi particolari di fondato pericolo per la riscossione.

I fermi e le ipoteche, in presenza delle condizioni prima illustrate, potranno essere adottati, di regola, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto.

### RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO

Il "DL sviluppo" ha previsto che, per le imposte sui redditi (IRPEF/IRES), l'IVA e l'IRAP, le somme richieste mediante avviso di accertamento possono essere riscosse, se è presentato ricorso, nella misura di un terzo.

Prima della modifica, in tale situazione, gli importi potevano essere riscossi per la metà del loro ammontare.

### DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI

Può accadere che il contribuente presenti regolarmente la dichiarazione dei redditi, IRAP o IVA e che, nel contempo, non effettui correttamente i relativi versamenti, oppure che abbia indicato determinati oneri deducibili/detraibili (es. spese mediche) e che, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, non sia in grado di esibire la relativa documentazione.

In queste ipotesi è prevista l'emissione di una cartella di pagamento, che, però, può essere evitata pagando le somme entro 30 giorni dall'apposita comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate (c.d. "avviso bonario"). Versando le somme entro tale termine, il contribuente fruisce altresì di una riduzione delle sanzioni.

I suddetti importi possono essere versati in forma rateale e, per effetto del "DL sviluppo", non è più necessario comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di rateizzare le somme fino a 2.000,00 euro.

Le somme possono essere dilazionate in un massimo di:

- 6 rate trimestrali, se di importo fino a 5.000,00 euro;
- 20 rate trimestrali, se di importo superiore a 5.000,00 euro.

Se le rate successive alle prima sono complessivamente superiori a 50.000,00 euro, è necessario prestare apposita garanzia fideiussoria o ipotecaria.